

## STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE

AVV. ALFONSO MARRA

GIURISTA LINGUISTA

ABILITATO AL BILINGUISMO TEDESCO - ITALIANO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA CINESE HSK DI PECHINO

IDONEO ALL'ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA FRANCESE

DELL'ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI "LE GRENOBLE"

SPECIALISTA IN DIRITTO CIVILE PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

SPECIALIZZATO IN PROFESSIONI LEGALI PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

PERFEZIONATO IN DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA APPLICATO PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

CORSISTA DI LINGUA OLANDESE PRESSO L'UNIVERSITA' DI UTRECHT

INTERPRETE E TRADUTTORE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI

CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO E PERITO IN MATERIA PENALE IN QUALITA' DI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE**

PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE, FRANCESE**

PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI

**ASSISTENZA LEGALE ANCHE IN LINGUA TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE, FRANCESE**

TELEFONO: 335 69 48 594

E - MAIL : [avvalfonso.marra@yahoo.it](mailto:avvalfonso.marra@yahoo.it)

SITO INTERNET: [www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonso.marra.it](http://www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonso.marra.it)

### **Forum shopping, forum running, midnight clauses, Apostille ed assetto del contratto internazionale**

Considerate le diversità esistenti tra le norme di diritto internazionale privato di ogni singolo Paese, è evidente che l'esito di una controversia può variare a seconda che essa sia decisa da giudici dell'uno o dell'altro Stato.

Di qui il fenomeno del cd. ***forum shopping***, che consiste nella possibilità di affidare la controversia alla cognizione di un giudice (o di un arbitro) di uno Stato, piuttosto che al giudice (o ad un arbitro) di un altro Stato.

La scelta può essere effettuata di comune accordo tra le parti, ma può verificarsi anche che tale possibilità di scelta sia attribuita solo ad una parte, con conseguente squilibrio dell'assetto contrattuale.

L'individuazione del foro competente è importante perché è secondo il diritto del Paese scelto che si ottiene la sentenza o il lodo.

Quindi, la sentenza o il lodo avranno le caratteristiche proprie di quell'ordinamento giuridico: caratteristiche che avranno riflessi importanti al momento dell'effettiva possibilità di esecuzione, anche forzata, della sentenza o del lodo nell'ordinamento dello Stato, in cui la parte ha interesse, rispettivamente, a farla o a farlo valere.

Quindi è bene evitare la scelta di un foro, il cui diritto ha delle caratteristiche incompatibili con quelle del Paese in cui, presumibilmente, si agirà in esecuzione forzata.

Esasperazione del forum shopping è il fenomeno del cd. ***forum running***, che consiste in una “corsa” al tribunale che può verificarsi affinché il meccanismo della litispendenza internazionale venga utilizzato da una parte per impedire all'altra di adire il giudice (o l'arbitro) di altro Stato.

In genere, sia il ***forum shopping*** sia il ***forum running*** rientrano nelle cd. ***midnight clauses*** (“***clausole di mezzanotte***”), espressione con cui si intendono quelle clausole alle quali le parti giungono stanche di un'intera trattativa e, dunque, accettano senza porsi particolari problemi.

**In realtà, queste clausole sono estremamente importanti ed è buona regola discuterne subito, in prima battuta, prima di esaminare ogni altro aspetto dell'assetto contrattuale.**

*Tra l'altro, il diritto applicabile ed il foro non coincidono necessariamente.*

Al momento di iniziare un procedimento e, dunque, al momento di predisporre tutti i documenti da produrre in giudizio, è opportuna l'apposizione dell'Apostille o la legalizzazione (a seconda dello Stato da cui proviene il documento).

In particolare, si ricorda che l'**Apostille è una forma semplificata di legalizzazione, corrispondente al modello depositato in allegato alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 che la prevede ed è in vigore tra i Paesi che hanno aderito alla predetta Convenzione.**

L'Apostille consiste nella attestazione della qualifica legale del pubblico ufficiale (o funzionario) che ha sottoscritto l'atto e l'autenticità del suo sigillo o timbro e della sua firma, corrispondente a quella depositata.

Come la legalizzazione, anche l'Apostille è indispensabile affinché l'atto straniero possa avere effetto in Italia e, corrispondentemente, è indispensabile affinché l'atto formato in Italia abbia validità all'estero.

***Dunque è importante anche che le traduzioni degli atti da produrre in giudizio vengano effettuate da un interprete e traduttore giurato, meglio ancora se giurista linguista.***

Nell'ambito dei contratti internazionali, bisogna ricordare che la Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale resta in vigore per quegli Stati, per i quali non si applica il Regolamento CE n. 44/2001 (sostanzialmente, per i Paesi extra Unione Europea).

Infatti, il Regolamento CE n. 44/2001 ha sostituito la Convenzione di Bruxelles del 1968 solamente nei Paesi membri dell'Unione Europea.

*Al riguardo, si ricorda che tale Regolamento CE ha portato una certa armonizzazione e la sua stessa forma giuridica di Regolamento comunitario riveste grande importanza, atteso che, a differenza delle Convenzioni internazionali, non necessita di ratifiche nei singoli Stati, è immediatamente applicabile e vale anche per gli Stati che successivamente possono aderire all'Unione Europea.*

*In ogni caso, è importante l'assistenza di un avvocato internazionalista, al fine di individuare, nella maniera migliore, il ragionamento giuridico che porta alla scelta del foro e della legge che conviene applicare.*

In ambito internazionalistico, molto importante è anche la Convenzione di Vienna del 1980 sui contratti di vendita internazionale di merci.

Tuttavia, proprio al fine di trovare l'assetto contrattuale migliore, può essere anche opportuno escluderne l'applicazione dalla regolamentazione contrattuale, mediante espressioni specifiche.

Se si ha a che fare con una persona fisica, al fine dell'individuazione della legge applicabile non bisogna guardare alla sua nazionalità, ma al suo domicilio.

Per quanto riguarda la consegna delle merci, in dottrina e giurisprudenza molto si è discusso se bisogna considerare il luogo di consegna materiale o il luogo di consegna giuridica.

Oggi è prevalente la tesi della consegna materiale.

***Comunque e in ogni caso, è opportuno ricordare che per ogni singolo rapporto contrattuale (ed anche in ambito di ingiustificata rottura di trattative precontrattuali) è opportuno considerare con attenzione ogni aspetto, sia sostanziale sia procedurale e valutare anche le concrete possibilità di soddisfazione del proprio credito, allorché la***

*risoluzione della controversia venga demandata all'Autorità Giudiziaria o ad arbitri, valutando anche le concrete possibilità di esecuzione forzata della sentenza o del lodo che si otterrà e, dunque, valutando anche la possibilità di esigere garanzie, prima ancora di procedere all'esecuzione del contratto internazionale stesso.*